



**COMUNE DI CORNO DI
ROSAZZO**
(PROVINCIA DI UDINE)

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DI STRUTTURE COMUNALI**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 22/02/1996 CON DELIBERA N. 6
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 30/06/2008 CON DELIBERA N. 19
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 28/09/2009 CON DELIBERA N. 46
MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 16/03/2015 CON DELIBERA N. 5

Art. 1

- 1 - L'Amministrazione Comunale di Corno di Rosazzo ha la facoltà di concedere in uso, a tempo determinato o saltuario, ad Associazioni operanti sul territorio comunale, Enti pubblici e privati, i locali e le strutture di proprietà comunale per conferenze, dibattiti ed altre manifestazioni od attività idonee ad agevolare la formazione sociale, culturale, ricreativa, sportiva, politica e religiosa dei cittadini o per attività di promozione enoturistica, gastronomica e di sviluppo del territorio comunale.
- 2 - L'utilizzazione delle strutture per attività a scopo di lucro è di norma escluso, salvo che si tratti di attività rivolte alla formazione sociale e culturale della cittadinanza.
- 3 - In quest'ultimo caso, qualora l'uso venisse concesso per lo svolgimento di attività per le quali sia richiesto ai partecipanti il pagamento di un corrispettivo, l'utilizzazione sarà subordinata al pagamento di un canone nella misura stabilita nell'allegata tabella A.

Art. 2

- 1 - L'uso saltuario delle strutture non potrà superare due giornate consecutive, salvo casi particolari da valutarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.
- 2 - L'uso prolungato a tempo determinato può essere concesso mediante stipula di apposita convenzione: a tutte le associazioni che hanno l'esigenza di avere una sede operativa, ovvero che svolgono attività che prevedano l'uso continuativo di attrezzature per l'attività svolta. Per le associazioni non in possesso dei requisiti citati l'assegnazione della sede è subordinata alla disponibilità dei locali.
- 3 - Per le conferenze e riunioni saltuarie il Comune mette a disposizione la sala "azzurra", ubicata al piano terra della sede municipale, concedendo l'utilizzo nell'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle richieste.

Art. 3

- 1 - La concessione per l'uso saltuario delle strutture è subordinato ad istanza scritta da inoltrare al Sindaco almeno sette giorni prima della data richiesta.
- 2 - Il Sindaco, accertata la disponibilità dei locali ed esaminate le finalità della richiesta, provvede al rilascio dell'autorizzazione all'uso saltuario.

Art. 4

- 1 - Sulle istanze di concessione, di cui all'art. 3, dovrà essere specificato:
 - a) l'oggetto della manifestazione, riunioni o attività, con il relativo calendario od orario;

- b) l'esplicita assunzione di ogni responsabilità per il corretto uso dei locali e l'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza;
 - c) l'esplicita dichiarazione di conoscere il presente Regolamento e di accettarlo incondizionatamente;
 - d) l'impegno non danneggiare i locali e i mobili e, comunque, a risarcire eventuali danni;
 - e) l'impegno ad effettuare le necessarie pulizie dei locali e, comunque, a riconsegnare i locali stessi dopo aver effettuato la pulizia degli stessi;
 - f) il nominativo del responsabile del locale.
 - g) È fatto assoluto divieto a chi ha in uso i locali a tempo determinato di lasciare materiali giacenti nelle aree comuni o in uso promiscuo.
- 2 - La concessione potrà essere revocata in caso di inosservanza degli impegni suddetti o qualora risulti che l'associazione o gruppo concessionario dei locali non svolga più, in misura adeguata, l'attività per la quale la concessione fu richiesta.

Art. 5

- 1 - I concessionari dovranno provvedere direttamente a presentare le denunce o richiedere le autorizzazioni o licenze, qualora prescritte dalla legge.
- 2.- I concessionari dovranno imporre nelle strutture il divieto di fumo a norma di legge.
- 3 - I concessionari dovranno assicurarsi, all'atto della consegna delle strutture, che le stesse, l'arredamento e gli annessi servizi, siano in normali condizioni d'uso, facendo notare immediatamente all'Ufficio Tecnico Comunale difetti o danneggiamenti riscontrati.
- 4 - Analoga ricognizione dovrà essere fatta alla riconsegna, che dovrà avvenire entro i termini prescritti nell'autorizzazione.
- 5 - Eventuali danni o rotture non segnalati all'atto della consegna, dovranno essere prontamente rifusi, ogni eccezione esclusa, personalmente dal titolare dell'autorizzazione.

Art. 6

- 1 - Il Comune non assume alcun onere o responsabilità in relazione alle concessioni d'uso di cui al presente regolamento salvo quello ordinariamente derivatogli dalla qualità di proprietario dei locali.

Art. 7

- 1 - La gestione delle strutture è di competenza del Comune che, per l'uso da parte di terzi potrà richiedere un contributo sulla spesa per l'illuminazione, il riscaldamento ed eventuale pulizia locali comuni.

Art. 8

- 1 - La violazione delle norme di cui al presente regolamento da parte dei concessionari comporterà, a seconda della gravità delle violazioni, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni concesse, se permanenti, e il rifiuto di successivi utilizzi per quelle saltuarie.

Art. 9

- 1 - I locali del Palazzo delle Associazioni, oltre che per gli usi suddetti, potranno essere utilizzati come alloggi per gli addetti al servizio civile presso il Comune.

Art. 10

- 1 - Ai partiti politici che ne facciano richiesta possono essere concessi locali in uso saltuario per conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali.

Art. 11

- 1 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme generali di legge.

TABELLA A

TARIFFE PER LE CONCESSIONI DI LOCALI DI CUI ALL'ART,1 COMMA 3

a) per utilizzare fino a 4 ore	al mq.	EURO 3,00=
b) da oltre 4 fino a 8 ore	al mq.	EURO 6,00=
c) oltre 8 fino a 24 ore	al mq.	EURO 9,00=